

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 16 del 14 marzo 2005

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi - Delega e Subdelega CO.RE.CO. - Legge 23 febbraio 1995, n. 43. Consultazioni Elettorali Regionali del 3 e 4 aprile 2005. Circolare Esplicativa - Istruzioni per il rimborso delle spese elettorali sostenute dai Comuni e disciplina dei riparti in caso di abbinamento con consultazioni elettorali Provinciali e/o Comunali.

Con Decreto del Rappresentante dello Stato per i rapporti con il Sistema delle Autonomie del 10/02/2005, sono stati convocati per i giorni 3 e 4 aprile 2005 i comizi elettorali per l'elezione dei Consigli delle Regioni a Statuto Ordinario e dei Presidenti delle Giunte Regionali. Ai sensi delle vigenti disposizioni (art 21, comma 1, della legge 17 febbraio 1968 n. 8 e dell'art. 17, commi 2 e 5, della legge 23 aprile 1976 n. 136) gli oneri derivanti dagli adempimenti cui sono tenuti i Comuni della Campania in occasione delle consultazioni in oggetto sono posti a carico della Regione Campania in tutto o in parte in caso di abbinamento con le consultazioni Provinciali e/o le consultazioni Comunali. Onde consentire l'espletamento dei servizi relativi alle citate consultazioni e garantire il regolare e tempestivo pagamento delle spese, si impartiscono le seguenti istruzioni.

1. FINANZIAMENTO.

Per il rimborso delle spese elettorali anticipate dai Comuni in occasione delle consultazioni in oggetto, la Regione Campania ha attribuito un finanziamento complessivo pari a Euro 21.449.809,72 a gravare sul capitolo 13, UPB. 6.23.237, del Bilancio di Previsione 2005.

Tale finanziamento è destinato alla copertura delle spese sostenute dai Comuni per conto della Regione Campania relativamente al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali, alla retribuzione del lavoro straordinario del personale comunale, all'allestimento dei seggi, alla provvista di eventuali stampati non forniti direttamente dallo Stato, alla disciplina della propaganda elettorale, ai trasporti, ecc..

L'importo massimo delle spese da rimborsare ai comuni per l'organizzazione tecnica dell'elezione del Consiglio della Regione Campania, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio la cui misura è fissata dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 così come modificato dall'articolo 6 - comma 1 - lettera i) della legge 8 aprile 2004, n. 90, è stato stabilito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 25 febbraio 2005, la quale ha fissato distinti parametri, per elettore e per sezione elettorale, calcolati adeguando, anno per anno, i parametri utilizzati in occasione delle consultazioni elettorali regionali del 2000 al tasso di inflazione effettivo sino al 2004 e al tasso di inflazione programmatico per il 2005, con la maggiorazione del 30% per i Comuni con non più di 5 sezioni elettorali. Conseguentemente sono stati assegnati a ciascun Comune l'importo di Euro 2,64 per elettore ed Euro 1.081,84 per sezione elettorale.

2. SPESE RIMBORSABILI DALLA REGIONE.

In base alle disposizioni citate al precedente punto 1, i Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti di seggio e le altre relative agli adempimenti di propria spettanza.

Dovranno essere rimborsate ai Comuni le spese relative ai titoli appresso specificati, se ed in quanto legittimamente assunte:

2.1 Spese per le competenze corrisposte ai componenti delle sezioni elettorali:

Si applicano le misure indicate dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 così come modificato dall'articolo 6 - comma 1 - lettera i) della legge 8 aprile 2004, n. 90, e cioè:

2.1.1 - Sezioni ordinarie - Sola elezione del Consiglio Regionale (n. 1 elezione):

Presidenti di seggio Euro 150,00

Scrutatori e segretari Euro 120,00

2.1.2 - Sezioni ordinarie - Elezione del Consiglio Regionale abbinata all'elezione del Consiglio Provinciale o del Consiglio Comunale (n. 2 elezioni):

Presidenti di seggio Euro 187,00

Scrutatori e segretari Euro 145,00

2.1.3 - Sezioni ordinarie - Elezione del Consiglio Regionale abbinata all'elezione del Consiglio Provinciale e del Consiglio Comunale (n. 3 elezioni):

Presidenti di seggio Euro 224,00

Scrutatori e segretari Euro 170,00

2.1.4 - Sezioni speciali: contributo forfetario determinato nella misura di Euro 90,00 per il presidente ed Euro 61,00 per gli scrutatori;

Tali spese saranno corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto, così come disposto dall'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza). Si rappresenta che le stesse, non concorrendo alla formazione della base imponibile ai fini fiscali, non comportano da parte dei Comuni il rilascio della certificazione ex art. 3/25bis del D.P.R. 20/09/1973, n. 600. I Comuni potranno procedere alla liquidazione di tali spese in base all'allegato modello "A" debitamente compilato in tutte le sue parti, riportante il timbro della sezione e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

2.1.5 - Trattamento di missione: Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggio non residenti nel Comune di appartenenza della sezione elettorale, se dovuto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 70 del 1980, il trattamento di missione nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato.

In sede di assegnazione dei fondi, la Regione Campania ha provveduto ad attribuire, a titolo di trattamento di missione, con la citata deliberazione n. 282 del 25 febbraio 2005, la somma di Euro 350,00 per un numero di sezioni pari al 10% delle sezioni totali, con un minimo di Euro 350,00.

I Comuni potranno procedere alla liquidazione di tali spese a seguito di presentazione da parte dei Presidenti di apposita scheda, da loro sottoscritta, conforme all'allegato modello "B", corredata della documentazione fiscale necessaria, e della dichiarazione di cui all'allegato modello "C". Sarà, inoltre, necessario allegare al rendiconto apposita scheda, conforme all'allegato Modello "D", predisposta dall'Ufficio tecnico Comunale e sottoscritta dal Responsabile del Servizio attestante la distanza intercorrente tra il Comune di Residenza del Presidente e il Comune di appartenenza della Sezione Elettorale.

2.2 Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie:

Sono ammesse a rimborso da parte della Regione Campania le spese sostenute dai Comuni per lavoro straordinario svolto nel periodo che intercorre tra il 17 febbraio 2005, data di affissione del manifesto di convocazione delle consultazioni elettorali, ed il 3 maggio 2005, 30^{mo} giorno successivo alla data delle consultazioni stesse.

In aggiunta, sarà rimborsato dalla Regione Campania il lavoro straordinario svolto nel periodo intercorrente tra il 12 ed il 16 febbraio 2005 al fine di garantire gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 43/1995. Tale norma prevede che i Comuni devono assicurare l'apertura degli uffici nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì e otto ore il sabato e la domenica, onde consentire agli elettori la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti.

Le spese indicate saranno rimborsate al lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni, che normalmente sono posti a carico dei Comuni, e dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive. A giustificazione dell'entità dei predetti contributi da versarsi dal Comune, l'amministrazione comunale dovrà produrre, un analitico prospetto nominativo a dimostrazione dell'onere da sostenersi per il titolo in questione, con riserva di trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi predetti da allegare al rendiconto.

Relativamente al limite di autorizzazione dello straordinario elettorale, l'art. 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, dispone che in occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto ai servizi elettorali, può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario, entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili.

Il "monte ore" si ottiene moltiplicando il predetto limite di 50 ore mensili per il numero di persone autorizzate per il periodo intercorrente dal giorno 17 febbraio al giorno 3 maggio 2005 sommato al numero di persone autorizzate per il periodo 12 - 16 febbraio 2005. Il limite medio di spesa si applica solo ai Comuni con più di cinque dipendenti mentre, per i Comuni aventi fino a cinque dipendenti, si applica esclusivamente il limite massimo individuale di 70 ore mensili per ciascuna persona. L'autorizzazione si

riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quelli che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio.

Nella determinazione di autorizzazione al lavoro straordinario, da adottarsi entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, debbono essere indicati, per ciascun nominativo del personale autorizzato, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. Si rappresenta l'opportunità che il personale autorizzato per il periodo 12 - 16 febbraio 2005 sia elencato separatamente e che sia citata la relativa disposizione di legge. La mancata autorizzazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso.

Le suddette determinazioni devono essere adottate, per legge, dai responsabili dei servizi, così come individuati dagli artt. 107, comma 1, e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Le spese per il lavoro straordinario e le altre spese anticipate dai Comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali, i cui oneri sono a carico della Regione, saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi nei termini indicati al punto 4.

Relativamente alle prestazioni straordinarie rese in occasione delle consultazioni elettorali si precisa quanto segue:

a. Segretari Comunali: a tale categoria non possono essere più corrisposti compensi a titolo di straordinario elettorale in quanto il relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria per il quadriennio 1998 - 2001 ha ridefinito la struttura della retribuzione sancendo, all'articolo 41, comma 6, il criterio della onnicomprensività.

b. Personale dipendente degli enti locali a tempo pieno: l'istituto del lavoro straordinario risulta attualmente disciplinato dall'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998 - 2001, in vigore dal 2 aprile 1999, come integrato dagli artt. 38 e 39 del successivo C.C.N.L. del 14 settembre 2000 e dall'articolo 16 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001.

L'articolo 39, come integrato dal predetto articolo 16, disciplinante, in particolare, il lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e per calamità naturali, dispone che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all'articolo 14 richiamato.

Ai sensi del comma 2, del citato articolo 14, infatti, le risorse per compensare il lavoro straordinario possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge, connesse alla tutela di particolari attività ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

Il comma 2 del medesimo articolo 39 ha introdotto, inoltre, la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizioni organizzative, ex articolo 8 e ss. del C.C.N.L. 31 marzo 1999, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale. Al riguardo, tenuto conto che la remunerazione di tali prestazioni è in aggiunta al compenso spettante quale retribuzione di risultato, il lavoro straordinario reso dai responsabili dei servizi sarà rimborsato previa presentazione della dovuta documentazione attestante la corresponsione delle prestazioni rese in occasione delle consultazioni in sede di rendiconto.

L'aliquota oraria dello straordinario è determinata in base alle disposizioni dell'articolo 38 C.C.N.L. del 14 settembre 2000, secondo il quale la stessa è ottenuta maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui all'articolo 52, comma 2, lett. b) del C.C.N.L. 14 settembre 2000 adeguata al nuovo C.C.N.L. valevole per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, incrementata del rateo della tredicesima mensilità.

c. Personale dipendente degli enti locali a tempo parziale: relativamente al lavoro straordinario svolto dal personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato tempo parziale si precisa quanto segue:

• **Tempo Parziale tipo Orizzontale** - il comma 2 dell'articolo 6 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, come modificato dall'articolo 15 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001 e dall'articolo 16 del medesimo contratto, dispone che in occasione di consultazioni elettorali, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della disciplina di cui al predetto articolo 6, sono retribuite, con un compenso costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto, di cui all'articolo 52, comma 2, lettera d), nelle misure:

a) 15%, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;

b) 20%, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);

c) 25%, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno - festivo.

La retribuzione globale di fatto è costituita: dall'importo della retribuzione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo della 13^{ma} mensilità, nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nel mese o nell'anno di riferimento, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di rimborso spese o a titolo di indennizzo, nonché di quelle pagate per trattamento di missione fuori sede e per trasferimento.

Inoltre, il comma 3, del citato articolo 16 dispone che in caso di consultazioni elettorali e referendarie le ore di lavoro aggiuntivo possono essere rese, previo consenso del lavoratore, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante dall'applicazione del precitato articolo 6, comma 2 (10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana).

In tal caso, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al dipendente interessato, le percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, del medesimo articolo 16, sono ridefinite nella misura unica del 50%.

- **Tempo Parziale tipo Verticale** - il comma 4 del predetto articolo 16 consente che in occasione delle consultazioni il personale possa svolgere prestazioni di lavoro straordinario in deroga alla disciplina prevista dal comma 5 del suddetto articolo 6, (prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa, entro il limite massimo del 10%).

Tali ore sono retribuite, ai sensi del citato comma 4, secondo la disciplina generale del soprarichiamato articolo 38 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000.

- **Tempo Parziale tipo Misto** - valgono le medesime considerazioni svolte per tempo parziale tipo verticale.

d. Dirigenti: riguardo l'attività espletata dai dirigenti in occasione delle consultazioni elettorali, trattandosi di funzioni agli stessi affidate, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie. Si rileva, a tal fine, che il C.C.N.L. del 10 aprile 1996, disciplinante l'orario di lavoro, tuttora in vigore, prevede che la presenza in servizio del dirigente e l'organizzazione del tempo di lavoro dello stesso, siano correlate in modo flessibile alle esigenze della struttura cui lo stesso è preposto e all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.

e. Personale assunto a tempo determinato: l'Ente Locale può, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lett. e), del più volte citato contratto collettivo nazionale di lavoro, del 14 settembre 2000, procedere, nei limiti stabiliti dalla legge 31 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), alla stipula di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato qualora non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni regionali con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario. Il contratto può essere stipulato relativamente al periodo strettamente necessario agli adempimenti elettorali.

Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno, può essere autorizzato a svolgere ore di lavoro straordinario se si presenta la necessità

Relativamente ai limiti all'assunzione di personale da parte degli Enti Locali fissati dal comma 98 della legge 31 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), si precisa che, trattandosi di contratti a termine il cui onere è coperto da specifici finanziamenti esterni al bilancio dell'ente, gli stessi non trovano applicazione. Si precisa, altresì, che l'eventuale spesa per assunzione di personale a tempo determinato potrà essere posta a totale carico della Regione unicamente se tale personale è stato destinato ad adempimenti riconducibili alle elezioni Regionali, ciò risultando da specifica attestazione dell'ente.

Non saranno ammesse a rimborso le spese per le assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali, i quali non diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l'ente stesso.

2.3 Spese per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.).

È possibile per Comuni utilizzare, in occasione delle consultazioni elettorali, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole (Personale A.T.A.) transitato alle dipendenze dello Stato in virtù dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, attenendosi alle norme fissate dalla Direzione centrale per i servizi elettorali con la circolare n. 19/2000 dell'11 marzo 2000. Le relative spese saranno rimborsate dalla Regione unitamente alle altre spese che gli enti locali dovranno sostenere per l'organizzazione tecnica delle consultazioni regionali. Il compenso da corrispondere al personale predetto deve essere calcolato moltiplicando il numero delle ore di collaborazione allo svolgimento di attività e mansioni inerenti le operazioni elettorali per la tariffa oraria di lavoro straordinario al netto delle ritenute

previdenziali a carico del dipendente. Sull'importo ottenuto i Comuni dovranno applicare la ritenuta d'acconto e l'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) che saranno anch'esse oggetto di rimborso.

2.4 Spese relative agli stampati non forniti direttamente dallo Stato.

Gli stampati o eventuali prodotti software sostitutivi, strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, sono oggetto di rimborso da parte delle Ragione. Sono esclusi gli stampati di sporadico uso e di scarso contenuto.

2.5 Spese per l'allestimento dei seggi.

Sono ammesse a rimborso da parte della Regione le spese per l'allestimento dei seggi, nonché le spese per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto assolutamente indispensabile. Non sono rimborsabili, tra le altre, le spese per l'affitto di locali di proprietà comunale e per eventuale acquisto di bandiere e transenne.

Il Comune può o noleggiare o acquistare le cabine elettorali. In caso di nolo le relative spese, essendo strettamente connesse con l'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali regionali, saranno interamente ammesse a rimborso. In caso di acquisto, in analogia con quanto stabilito dal Ministero dell'Interno con circolare F.L. 12/2004, la Regione ritiene fissare la vita utile di tali beni in 10 anni; pertanto saranno ammissibili a rimborso le spese per acquisto cabine elettorali nella misura del 10% dell'importo documentato, pari ad un'annualità della vita utile presunta. In ogni caso il Comune è tenuto a dimostrare che le cabine elettorali sostituite con il nuovo acquisto hanno esaurito il periodo di vita utile di dieci anni; in caso contrario la spesa non sarà ammessa a rimborso.

Il trasporto del materiale elettorale può essere effettuato con mezzi di trasporto noleggiati ovvero con mezzi di proprietà del Comune. Le spese in parola dovranno essere debitamente documentate.

Sono, altresì, da rimborsare le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie ed al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonché le spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei Comuni.

2.6 Spese per la propaganda elettorale.

Sono rimborsabili le spese per la disciplina della propaganda elettorale, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto indispensabile per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Così come chiarito per le cabine elettorali, anche per i tabelloni il Comune può procedere al nolo o all'acquisto. Valgono le medesime considerazioni espresse per le cabine elettorali.

2.7 Spese per collegamenti telefonici.

Sono rimborsabili le spese per collegamenti telefonici straordinari, nei giorni della votazione e per la raccolta dei dati. In merito all'eventuale utilizzo di telefoni cellulari, sono rimborsabili esclusivamente le spese per il noleggio degli stessi. Non potranno essere rimborsate le spese relative alle sole ricariche telefoniche per l'impossibilità di riscontrare l'effettivo, esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali.

2.8 Spese per la consegna delle tessere elettorali.

Per l'espletamento di tale servizio si richiamano le istruzioni impartite dalla Direzione centrale per i servizi elettorali con circolare telegrafica n. 44 del 28 marzo 2001.

Possono essere rimborsate le spese non indicate nella precedente elencazione purché legittimamente assunte e che siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni.

Il rimborso delle spese anzidette dovrà avvenire a condizione che esse riguardino oneri effettivamente sostenuti per adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, col rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie e per le quali sia dimostrata, con formale documentazione, l'esplicita necessità per l'organizzazione tecnica e la preparazione delle consultazioni. Non rientrano, ovviamente, fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni per i quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli.

3. ANTICIPAZIONI AI COMUNI.

Con imputazione a carico dei fondi accreditati sul capitolo 13 del corrente esercizio, la Regione corrisponderà ai Comuni un acconto, pari al **46.62%** delle spese che si presume essi debbano anticipare tenuto conto dell'eventuale abbinamento delle Consultazioni Regionali con le Consultazioni Provinciali e/o

Comunali, in quanto le spese dovranno essere ripartite tra gli enti interessati alle consultazioni così come precisato al punto 5.

4. RENDICONTI DEI COMUNI.

Per tutte le forniture e per tutte le prestazioni, le cui spese verranno rimborsate dalla Regione, le amministrazioni comunali dovranno osservare le norme regolamentari eventualmente adottate dai comuni, nonché le vigenti disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

I Comuni, appena ultimati i pagamenti, dovranno redigere il rendiconto delle spese sostenute ed inviarlo con la massima sollecitudine, e comunque, in caso di svolgimento delle sole elezioni regionali, entro il termine di sei mesi dalla data delle consultazioni (**3 ottobre 2005**); in tal caso il rendiconto dovrà essere consegnato presso gli uffici della Giunta Regionale della Campania - Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi - Delega e Subdelega CO.RE.CO., siti in Napoli, Centro Direzionale Is. C3, piano 17.

In caso di contemporaneità con le consultazioni provinciali e/o comunali, per i termini e le modalità di consegna dei rendiconti, si resta in attesa di apposite disposizioni da parte del Ministero dell'Interno. In ogni caso, i rendiconti dovranno essere accompagnati da un prospetto riepilogativo contenente il riparto delle spese, derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni, tra gli enti interessati alle consultazioni.

Ai fini della valutazione della presentazione dei rendiconti, occorrerà far riferimento alla data di consegna ovvero alla data di spedizione, per raccomandata, dell'elaborato.

I rendiconti sottoscritti dal responsabile del servizio, dovranno avere a corredo i seguenti documenti giustificativi:

a) Copia conforme delle determinazioni di impegno e degli atti di liquidazione delle spese e, per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche delle determinazioni di autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legge n. 8 del 1993 convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

Al fine di accelerare le operazioni di rimborso di quest'ultima tipologia di spesa, si invitano i comuni ad allegare un prospetto riepilogativo conforme all'allegato "D" contenente i nominativi dei dipendenti con l'indicazione, a fianco di ognuno, del numero delle ore complessivamente autorizzate e liquidate.

b) Mandati di pagamento in originale muniti delle relative quietanze dei percipienti.

A corredo dei conti consuntivi dei Comuni saranno a suo tempo prodotte, in luogo degli anzidetti mandati originali, le copie conformi degli stessi.

Per i soli Comuni che pagano lo straordinario mensile insieme allo stipendio, è ammessa l'esibizione di copia conforme dei mandati stessi, degli atti di liquidazione del solo straordinario elettorale e di dichiarazione formale, nella quale si attesti, sotto la responsabilità dell'ente, che nel mandato globale esibito in copia sono comprese tutte le partite indicate analiticamente nel provvedimento di liquidazione.

Per i soli Comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione relativa al lavoro straordinario, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati, e l'avvenuta estinzione dei titoli. Gli atti dovranno essere tenuti a disposizione di codesti uffici fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti;

c) Fatture analitiche in originale concernenti forniture e trasporti vari o stampa di manifesti non forniti direttamente dallo Stato.

Tali fatture, redatte su carta intestata delle ditte, complete di codice fiscale, e regolari agli effetti dell'IVA e dell'imposta di bollo sulla quietanza, dovranno riportare il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico, o per la regolarità della fornitura ove occorra, e gli estremi dei relativi mandati di pagamento;

d) Copia dei contratti stipulati per le varie forniture o prestazioni;

e) Prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e relative documentate tabelle per i trattamenti di missione.

f) Eventuale ulteriore documentazione che gli uffici in indirizzo vorranno richiedere per accertare, caso per caso, l'ammissibilità a rimborso delle spese dei comuni, in base alle norme di legge ed alle istruzioni sopra riportate.

I rendiconti di cui sopra saranno sottoposti ad accurato esame e controllo da parte del Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi - Delega e Subdelega CO.RE.CO., il quale accerterà, in base alle norme di legge ed alle istruzioni impartite con la presente circolare, la legalità

delle singole spese e la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, escludendo dal rimborso quelle spese che non risulteranno ammissibili.

In base all'esito di tale controllo si provvederà ad emanare apposito decreto formale di rimborso da ritenersi definitivo. Tale decreto sarà trasmesso per raccomandata all'ente interessato. L'adempimento è condizione di legittimità del provvedimento.

Avverso detto decreto l'ente ha la facoltà:

- entro il termine di 60 giorni, di proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania;

- entro il termine di 120 giorni, di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Sarà infine emesso l'ordinativo a saldo delle spese sostenute dai Comuni, tenuto conto delle anticipazioni in precedenza effettuate, o sarà provveduto al recupero della maggior somma eventualmente anticipata.

Tutte le spese saranno rimborsate al lordo.

5. DISCIPLINA DEI RIPARTI

L'art. 17, comma 5, della legge 23 aprile 1976 n. 136, dispone che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni del Consiglio Regionale ed alle elezioni dirette dei presidenti delle province e dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra la Regione e gli altri enti interessati alle consultazioni.

Pertanto, in merito al riparto delle spese derivanti da adempimenti comuni, occorrerà adottare i seguenti criteri:

a) abbinamento del Consiglio Regionale con le elezioni provinciali o comunali:

la spesa dovrà essere ripartita, metà a carico della Regione e metà a carico della Provincia o del Comune;

b) abbinamento del Consiglio Regionale con le elezioni provinciali e comunali:

la spesa dovrà essere ripartita in ragione di un terzo a carico della Regione, un terzo a carico della Provincia ed un terzo a carico del Comune;

Si precisa che sono a totale carico della regione le spese sostenute per straordinario elettorale nei giorni dal 12 al 16 aprile 2005 per gli adempimenti di cui all'art. 21, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 68.

Sono, invece, a totale carico degli enti interessati le spese sostenute per l'eventuale doppio turno per l'elezione diretta del Presidente della Provincia e per l'elezione diretta del Sindaco.

Pertanto, i rendiconti dei Comuni interessati agli abbinamenti dovranno essere ammessi a rimborso, soltanto per la parte di competenza della Regione.

Il Dirigente del Servizio
dr. Paolo Bretoni

Il Dirigente del Settore
dr. Enzo Marmorale